

## STATUTO

(approvato con D.P.R. N.337 del 30 marzo 1973)

## I - Costituzione della Associazione

Art. 1 - E' costituita in Italia, con sede in Napoli in Via Mariano d'Ayala n. 18 presso lo studio dell'Avv. Marchese Don Giuliano Buccino Grimaldi Conte di Bisaccia e con durata illimitata, una Associazione tra i Cavalieri e le Dame del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, che abbiano la cittadinanza italiana ed abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso in Italia dell'onorificenza, con la denominazione di Associazione Nazionale Italiana dei Cavalieri del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio (A.N.C.C.I.).

Art. 2 - Il distintivo dell'Associazione è la Croce dell'Ordine. La bandiera dell'Associazione è di seta bianca, bordata di celeste, caricata al centro della Croce dell'Ordine; all'alto è legato un nastro tricolore Italiano con le frange dorate.

Art. 3 - L'Associazione trae i mezzi dello svolgimento della sua opera dall'annuo contributo dei Cavalieri e delle Dame associati, da offerte, lasciti e donazioni, nonché da eventuali contributi dell'Ordine.

Art. 4 - L'associazione avrà propri Delegati nelle

varie Regioni d'Italia. Detti Delegati, che potranno essere affiancati da un Vice-delegato, coadiuvano localmente il Consiglio dell'Associazione, al quale inoltrano gli studi e le proposte inerenti agli scopi che si propone l'Associazione. I Delegati ed i Vice-delegati sono nominati dal Consiglio dell'associazione.

## II - Scopi dell'Associazione

Art. 5 - L'Associazione Italiana Nazionale dei Cavalieri del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio si propone:

- 1) di promuovere ed incoraggiare studi sugli Ordini cavallereschi e sui loro compiti attuali;
- 2) di collaborare, secondo i propri mezzi, con le pubbliche autorità nelle opere d'assistenza e di soccorso delle popolazioni in occasione d'eventi eccezionali;
- 3) di stabilire intese ed accordi con l'Associazione dei Cavalieri Italiani del S.M.O. Gerosolimitano di Malta per lo svolgimento d'attività coordinate rivolte a fini comuni;
- 4) di raccogliere e di coltivare, nell'interesse degli studi storici, le memorie dell'Ordine.

## III - Dei Soci

Art. 6 - L'Associazione si compone di Soci Fondato-

ri e Soci Ordinari.

Art. 7 - Possono essere Soci Fondatori i Cavalieri e le Dame di Gran Croce, i Commendatori (di giustizia, di grazia, di merito) ed i Cavalieri e le Dame di Giustizia.

Art. 8 - Possono essere Soci Ordinari i Cavalieri e le Dame di grazia, di merito e d'ufficio.

Art. 9 - L'ammissione nell'Associazione è deliberata dal Consiglio, su domanda dell'interessato, corredata da un certificato della Gran Cancelleria dell'Ordine attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 10 - I Soci Fondatori, pagano all'Associazione un contributo annuo di £. 15.000 (quindicimila) e quelli Ordinari, di £. 10.000 (diecimila), da inviarsi anticipatamente entro il primo trimestre di ogni anno al Tesoriere dell'Associazione. I detti contributi possono essere modificati dall'Assemblea Ordinaria.

Le elezioni delle cariche sociali ed il voto sulle eventuali modifiche dello statuto è riservato ai soci Fondatori.

#### IV - Dell'Assemblea

Art. 11 - L'Assemblea è composta da tutti i soci. E' ammesso il voto per delega; la firma del delega-

to deve essere autenticata da un notaio o dal Gran  
Cancelliere dell'Ordine.

Ciascun Socio può essere portatore di non più di  
cinque deleghe.

Art. 12 - L'Assemblea si raduna in via ordinaria  
nel mese di gennaio e provvede all'approvazione del  
bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle ele-  
zioni delle cariche sociali ed al loro eventuale  
rinnovo; in via straordinaria è convocata dal Pre-  
sidente di sua iniziativa o su richiesta del rap-  
presentante nel Consiglio del gran Maestro, ovvero  
di un terzo dei soci Fondatori, e delibera su que-  
stioni di carattere eccezionale o su eventuali mo-  
difiche dello Statuto.

Art. 13 - La convocazione dell'Assemblea si effet-  
tua con lettera raccomandata spedita ai soci almeno  
venti giorni prima.

Art. 14 - Per la validità della riunione dell'As-  
semblea si richiede in prima convocazione la mag-  
gioranza dei membri dell'Associazione; in seconda  
convocazione occorre la presenza di un quarto dei  
Soci.

Tra la prima e la seconda convocazione dovranno  
passare almeno ventiquattro ore.

Art. 15 - L'Assemblea come primo suo atto elegge un

presidente ed un segretario per lo svolgimento dei propri lavori; essi redigono processo verbale della seduta che è conservato negli atti dell'Associazione.

#### V - Del Consiglio

Art. 16 - Il Consiglio dell'Associazione è eletto dall'Assemblea (eccetto il membro di cui al comma b), e si compone di nove membri:

a) il Presidente;

b) il Rappresentante del Gran Maestro;

c) il Vice-Presidente;

d) il Tesoriere;

e) il Segretario;

f) quattro Consiglieri.

Art. 17 - Il Consiglio ha l'amministrazione e la direzione dell'Associazione. Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in casi di vacanza della carica o di impedimento.

Art. 18 - I Membri del Consiglio restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito registro, a cura del Segretario, e saranno firmate dal Presidente e dal Se-


gretario dell'Associazione.

Art. 20 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta il Rappresentante del Gran Maestro o tre membri del Consiglio medesimo, e comunque una volta ogni sei mesi.

Art. 21 - Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio.

Art. 22 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - Ove, durante il quinquennio, si rendano vacanti per qualsiasi causa le cariche di Presidente o di Vice-Presidente ovvero venga a cessare dall'ufficio la maggioranza dei membri del Consiglio, è convocata per la loro sostituzione l'Assemblea straordinaria. I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio originariamente eletto. In ogni altro caso di vacanza nel Consiglio, quest'ultimo provvede per cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria o straordinaria, rimanendo fermo quanto sopra disposto per la durata del mandato dei membri così nominati.



*Handwritten signature:* *Stefano Folini*

## VI - Dei Revisori dei Conti

Art. 24 - L'Assemblea elegge per la durata di un quinquennio tre revisori di conti effettivi e due supplenti, che eleggono nel loro seno, fra i membri effettivi, un presidente.

Essi eseguono periodiche ispezioni di cassa, controllano la regolare tenuta dei registri contabili, intervengono, su richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio nelle quali la loro presenza appaia opportuna, riferiscono all'Assemblea, con relazione scritta, sul bilancio consuntivo.

## VII - Delle riforme dello statuto

Art. 25 - Per riformare lo statuto dell'Associazione, sarà necessario che la proposta di modifiche sia sottoscritta da almeno un terzo dei Soci Fondatori ed approvata da un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori membri dell'Associazione anche in seconda convocazione.

## VIII - Della perdita della qualità di socio

Art. 26 - La qualità di socio si perde automaticamente in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, d'appartenenza all'Ordine. Parimenti, nel caso di sospensione dei soci dall'Ordine, restano sospesi i diritti inerenti alla qualità di socio e si verifi-

ca la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

IX - Dello scioglimento dell'Associazione

Art. 27 - Nell'eventualità di scioglimento dell'Associazione, il Gran Maestro dell'Ordine disporrà di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione, esistenti al momento dello scioglimento, destinandoli in conformità dei fini sociali, salve le disposizioni contenute negli eventuali atti di liberalità a favore dell'Associazione.

X - Regolamento

Art. 28 - Per l'esecuzione del presente statuto il Consiglio può eventualmente deliberare un regolamento.

*Walter Reber*  
Walter Reber



Registrato a Mole || 18-4-13

al n. 1045 Esatte E. 168,00

E' foto copia conforme all'originale

e in rilascio per uso conservato

Napoli || 10 marzo 2014

*Walter Reber*  
Walter Reber

